

CAPO VII
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER DIRIGENTI E CONVENZIONI PER ALTE
SPECIALIZZAZIONI

Art. 36

Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica

L'amministrazione comunale, nell'ambito della dotazione organica, può ricoprire con personale esterno i posti di Responsabili delle Aree in caso di vacanza degli stessi o in caso di assenza dei titolari, con esclusione dell'assenza per ferie, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e, con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Al di fuori della dotazione organica, l'amministrazione può stipulare, tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato di Dirigenti o Funzionari dell'Area direttiva esclusivamente in assenza di professionalità analoga all'interno dell'Ente.

Il contratto determina la durata dell'incarico, che comunque non può superare la durata residuale del mandato del Sindaco. Il trattamento economico da corrispondere è quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. È comunque fatta salva l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente.

Art. 37

Conferimento e revoca dell'incarico

L'assunzione a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta comunale con atto che definisce anche il trattamento economico. Il trattamento economico può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta comunale con un'indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualifica professionale e culturale, anche in relazione alle condizioni di mercato relative alle specifiche professionalità.

Il personale dirigenziale assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, è assegnato all'incarico mediante disposizione del Sindaco. Ad esso si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'incarico è conferito con provvedimento della giunta a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l'accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum.

L'incarico può essere revocato secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli organi politici.

Articolo 38

Norme a garanzia della continuità dell'azione amministrativa

Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi dirigenziali vigenti sono automaticamente prorogati per 4 mesi, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine.

Per le stesse motivazioni nel caso dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato – ai sensi del precedente art. 37 e dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 - è facoltà del Sindaco neoeletto, di disporre

affinché con gli stessi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 37 e purché sussistano le relative disponibilità finanziarie, venga stipulato un contratto temporaneo della durata massima di 4 mesi per la continuazione dello svolgimento del precedente incarico.

Art. 39 Incompatibilità

Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

Art. 40 Contenuti del contratto

Il contratto/convenzione, stipulato dal Segretario Comunale, deve in particolare disciplinare:

- l'oggetto dell'incarico
- il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse
- gli obiettivi da perseguire
- l'ammontare del compenso
- l'inizio e la durata dell'incarico
- i casi di risoluzione del contratto
- la revoca dell'incarico
- i casi di responsabilità
- l'obbligo della riservatezza
- i rapporti con il Responsabile dell'Area e con gli organi politici
- eventuale obbligo di predisposizione di proposte di deliberazioni

Art. 41 Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune

L'incaricato, ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso, fornendo le prestazioni previste in contratto.

L'incaricato, se previsto dal contratto, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazione inerenti l'Area di competenza nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'Ente.

L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.

L'incaricato avrà libero accesso a tutta la documentazione necessaria ed utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune.

Art. 42 Incarichi di collaborazioni esterne mediante convenzioni

Laddove l'Amministrazione intenda perseguire obiettivi determinati, che si esauriscano in un arco temporale definito, può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposita convenzione nella quale siano espressamente indicati gli obiettivi, il tempo assegnato per il relativo raggiungimento nonché il corrispettivo pattuito. In questo caso, l'incaricato non può adottare atti che abbiano rilevanza esterna.

A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure previste nel successivo articolo. La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell'obiettivo ed è necessario acquisire il curriculum dell'incaricato.

Art.43

Procedura per il conferimento di incarichi

Qualora la giunta, motivatamente, decida di attingere a professionalità esterne per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, dispone la pubblicazione di un bando di offerta di lavoro, specificando l'oggetto della proposta, i requisiti e le condizioni di partecipazione nonché ogni altra indicazione atta a consentire ai soggetti interessati una idonea valutazione della prestazione che si intende affidare.

Gli incarichi sono conferiti con provvedimento della giunta.

Art. 44

Conferimento di incarichi a dipendenti di amministrazioni pubbliche

Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni vigenti.